



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Lombardia è l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information System - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA l'istanza avanzata dalla Signora RAGAZZI Barbara, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in Svizzera dall'anno 2000 all'anno 2018, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa inerente la posizione assicurativa dell'interessata certifica i periodi assicurati ma non attività e mansioni svolte;

CONSIDERATO che nel documento denominato "Dichiarazione di lavoro" rilasciato dalla "Locanda della Pace, Zapafe sa" si rileva che la richiedente ha lavorato presso la citata azienda in Svizzera, a Sessa, per un periodo di tre anni da aprile 2015 a marzo 2018 in qualità di *cameriera sala bar*;

CONSIDERATO che l'istante non ha trasmesso documentazione inerente un'esperienza professionale maturata in Svizzera in qualità di lavoratore autonomo o dirigente d'azienda nel settore di commercio di prodotti alimentari al dettaglio e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande né rapporti di lavoro subordinato in Svizzera con mansioni di responsabilità in un'attività del citato settore;

CONSIDERATO altresì che l'interessata non ha trasmesso alcun titolo di formazione regolamentata o attestato di competenza inerente l'attività che intende esercitare in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 art. 71 – comma 6;

CONSIDERATO pertanto che non sono stati riscontrati i requisiti tecnico-professionali, di cui gli artt. 18-21 e 30 del D.lgs 206/2007 in premessa, preposti al riconoscimento della qualifica professionale estera per l'esercizio in Italia di



un'attività regolamentata di commercio di prodotti alimentari al dettaglio e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0157671 dell'11 maggio 2018, in riscontro alla documentazione pervenuta, ha comunicato, ai sensi degli artt. 2 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi al riconoscimento;

VERIFICATO che la richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha prodotto nei termini prescritti idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento;

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento, della esperienza professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i., presentata dalla Signora RAGAZZI Barbara, cittadina italiana, nata in data 02 giugno 1972, a Sondrio, Italia, **é respinta**, in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 09 luglio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)